



REGOLAMENTO DEL COMUNE DI BLENIO

INDICE

TITOLO I	NOME DEL COMUNE-STEMMA	
art. 1	Nome del Comune, quartieri, frazioni, circoscrizione	pagina 4
art. 2	Stemma e sigillo	pagina 4
TITOLO II	PETIZIONI	
art. 3	a) Diritto di risposta	pagina 5
	b) Esame	pagina 5
TITOLO III	ORGANIZZAZIONE POLITICA	
art. 4	Organi	pagina 5
CAPITOLO I	L'ASSEMBLEA COMUNALE	
Art. 5	Composizione	pagina 5
Art. 6	Attribuzioni	pagina 5
CAPITOLO II	IL CONSIGLIO COMUNALE	
art. 7	Composizione	pagina 6
art. 8	Sessioni ordinarie	pagina 6
art. 9	Ufficio presidenziale	pagina 6
art. 10	Luogo	pagina 6
art. 11	Gruppi politici e finanziamento	pagina 6
art. 12	Attribuzioni e deleghe al Municipio	pagina 6
art. 13	Funzionamento	pagina 7
art. 14	Pubblicità del Consiglio comunale	pagina 7
art. 15	Sistema di voto	pagina 7
art. 16	Verbale	pagina 8
art. 17	Interrogazioni	pagina 8
art. 18	Iniziativa legislativa e referendum facoltativo dei comuni	pagina 8
CAPITOLO III	LE COMMISSIONI	
art. 19	Commissioni permanenti	pagina 8
art. 20	Composizione	pagina 8
art. 21	Nomina-funzionamento-discrezione	pagina 8
art. 22	Competenze	pagina 9
CAPITOLO IV	IL MUNICIPIO	
art. 23	Composizione	pagina 10
art. 24	Criteri di comportamento	pagina 10
art. 25	Commissioni e delegazioni comunali	pagina 10
art. 26	Nomina delegati in enti esterni	pagina 10
art. 27	Periti	pagina 10
art. 28	Deleghe amministrative	pagina 10
TITOLO IV	GESTIONE FINANZIARIA	
art. 29	Incassi e pagamenti	pagina 11
art. 30	Autorizzazione a riscuotere	pagina 11
art. 31	Diritto di firma	pagina 11
art. 32	Spese non preventivate	pagina 11
art. 33	Lavori e forniture	pagina 11
art. 34	Organo peritale di controllo	pagina 11
TITOLO V	ONORARI E INDENNITA'	
art. 35	Emolumenti	pagina 12
TITOLO VI	BENI COMUNALI - TASSE	
art. 36	Uso speciale	pagina 12

art. 37	Tasse	pagina 12
art. 38	Esenzioni	pagina 13
TITOLO VII	NORME DI POLIZIA	
art. 39	Sicurezza generale	pagina 13
art. 40	a) rumori molesti	pagina 14
	b) quiete notturna	pagina 14
art. 41	Lavori festivi e notturni	pagina 14
art. 42	Siepi, muri di cinta	pagina 14
art. 43	Canali e rogge	pagina 14
art. 44	Aratura e semina dei campi: distanza dalle strade	pagina 14
art. 45	Custodia degli animali	pagina 14
art. 46	Gestione dei fondi agricoli	pagina 15
art. 47	Protezione dei raccolti	pagina 15
art. 48	Vuotatura latrine, cisterne, pozzi neri, letamai	pagina 15
art. 49	Pozzi perdenti e fosse settiche	pagina 15
art. 50	Letamai e balle di fieno	pagina 15
art. 51	Acque piovane	pagina 15
art. 52	Manomissioni e danneggiamenti	pagina 15
art. 53	Contravvenzioni e multe	pagina 16
TITOLO VIII	DIPENDENTI COMUNALI	
art. 54	Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di B.	pagina 16
TITOLO IX	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
art. 55	Diritto suppletorio	pagina 16
art. 56	Entrata in vigore	pagina 16

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BLENIO

richiamata la legge organica comunale del 10 marzo 1987 e le relative modifiche;
visto il messaggio municipale n. 1/2006.

d e c r e t a:

Il Comune di Blenio promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future.

Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica.

Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.

TITOLO I

Nome del comune - frazioni - circoscrizione - stemma comunale

Art. 1

Nome del Comune, quartieri, frazioni, circoscrizione

1. Il nome del comune è Blenio
2. Il comune è formato dai seguenti quartieri:
Torre, Aquila, Olivone, Campo Blenio, Ghirone
3. I quartieri comprendono le seguenti frazioni:
Torre: Grumo
Aquila: Dangio, Grumarone, Degro, Cresedo, Ponto Aquileasco, Pinaderio;
Olivone: Sallo, Solario, Chiesa, Marzano, Lavorceno, Scona, Sommascona;
Ghirone: Aquileasco, Baselga, Cozzera
4. Blenio è comune sede del circolo di Olivone, fa parte del Distretto di Blenio e confina giurisdizionalmente con i Comuni bleniesi di Malvaglia e di Acquarossa, con quelli leventinesi di Quinto, Osco, Mairengo, Calpiogna, Campello e Faido, e con quelli grigionesi di Medel (Lucmagn), Vrin, Vals e Hinterrein.
5. Le denominazioni toponomastiche del Comune sono quelle tradizionali censite nei repertori toponomastici e nella mappa catastale ufficiale, ai quali il Municipio si ispira per le denominazioni richieste dall'organizzazione territoriale dei servizi e delle opere comunali.
6. I confini giurisdizionali sono quelli riportati nei piani della misurazione catastale definitiva in vigore per l'intero territorio e nelle carte topografiche nazionali.

Art. 2

Stemma e sigillo

Lo stemma del Comune è di sfondo rosso, rappresenta al centro il fiume di colore blu, elemento presente in tutti i cinque ex Comuni, e ai lati cinque cerchi di colore giallo che fungono da simbolo dei Comuni aggregati nel 2006.

Il sigillo comunale è in metallo, ha un diametro di 32 mm e porta il nome e lo stemma del Comune.

Ha valore ufficiale anche il duplicato in gomma usato per le esigenze amministrative.

TITOLO II

Petizioni

Art. 3

a) Diritto alla risposta Chi rivolge petizioni al comune o ai suoi organi ha diritto ad una risposta entro un termine ragionevole.

E' considerata petizione ogni richiesta sottoscritta da una o più persone identificabili inerente oggetti di interesse comunale.
Se non precisa altro recapito, la risposta è comunicata al primo firmatario.

b) Esame Le petizioni genericamente rivolte al comune sono esaminate dal Municipio.

Le petizioni indirizzate al Consiglio comunale sono trasmesse dal Presidente alla commissione della legislazione.

La commissione propone al Consiglio comunale una risposta e delle proposte di risoluzione.

Il Municipio ha il diritto di esprimersi secondo la procedura prevista per le mozioni.

TITOLO III

Organizzazione politica

(art. 9 e 10 LOC)

Art. 4

Organi Organi del comune sono:
a) l'Assemblea comunale
b) il Consiglio comunale
c) il Municipio

Capitolo I

L'ASSEMBLEA COMUNALE

(art. 11 e segg. LOC)

Art. 5

Composizione L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale

Art. 6

Attribuzioni Per scrutinio popolare, l'assemblea
a) elegge il Municipio, il Consiglio comunale ed il Sindaco
b) decide sulle domande di iniziativa e di referendum in materia comunale.

Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e relativo regolamento.

Per l'elezione del Consiglio comunale sono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

Circondario I: Campo Blenio e Ghirone
Circondario II: Olivone
Circondario III: Torre e Aquila

Capitolo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 42 e segg. LOC)

Art. 7

Composizione Il Consiglio comunale é composto di 29 membri.

Art. 8

Sessioni ordinarie Il Consiglio comunale si raduna due volte l'anno in sessione ordinaria.

La prima sessione si riunisce entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

La seconda sessione si riunisce entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.

Art. 9

Ufficio presidenziale L'ufficio presidenziale è composto di un Presidente, di due Vice Presidenti e di due scrutatori.

In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal primo Vice Presidente, in sua assenza dal secondo Vice Presidente e in loro assenza dallo scrutatore più anziano per carica, subordinatamente per età.

Art. 10

Luogo Le sedute si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale della sede amministrativa o in altre sale idonee, se ciò sarà deciso dal Consiglio comunale.

Art. 11

Gruppi politici e finanziamento Ogni gruppo, durante la seduta costitutiva, notifica al Presidente ed al Municipio la propria costituzione ed il proprio capogruppo.

Ogni gruppo costituito ai sensi dell'art. 73 LOC riceve un'indennità annua di Fr 500.-- con un supplemento annuo di Fr 100.-- per ogni consigliere comunale. I partiti politici che non costituiscono gruppo hanno diritto unicamente all'indennità di Fr 100.- per ogni consigliere comunale.

Art. 12

Attribuzioni e deleghe al Municipio Il Consiglio comunale esercita le funzioni stabilite dall'art. 13 cpv 1 LOC. Esso conferisce delega decisionale al Municipio per le seguenti competenze:

- spese per singolo investimento fino a fr. 30'000.--; esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi fino all'importo massimo di fr. 30'000.-- per singola opera;
- acquisto, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione dei beni comunali fino ad un importo di fr. 30'000.-- per caso;
- intraprendere, stare in lite o compromettere quando l'ammontare della causa è inferiore ai fr. 30'000.--, sono riservate le procedure amministrative;
- sottoscrizioni di convenzioni per una durata massima di 2 anni e per un onere annuo derivante dalla convenzione non superiore a fr. 30'000.--.

Le spese annue oggetto di delega non devono comunque superare fr. 90'000.--.

Art. 13

Funzionamento

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.

Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta. Il relatore delle commissioni permanenti e speciali può intervenire senza limitazioni.

In caso di intervento del Presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta é diretta dal Vice Presidente.

Il sindaco o i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando interpellati su problemi particolari.

Art. 14

Pubblicità del

Consiglio comunale

a) Pubblico

Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.

Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.

b) Organi di informazione

Gli organi d'informazione possono presenziare annunciandosi al Presidente prima della seduta.

Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo preventivo consenso, previa consultazione dei Capigruppo.

c) Sedute informative

Il Municipio può organizzare sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.

Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione; il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Art. 15

Sistema di voto

Il Consiglio comunale vota per alzata di mano. Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.

Le elezioni di competenza del Consiglio Comunale avvengono, di regola, per alzata di mano.

Per le concessioni dell'attinenza comunale il voto avviene per alzata di mano.

Restano riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.

Il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni eventuali.

Art. 16

Verbale

Il verbale delle risoluzioni é approvato seduta stante.

Il riassunto della discussione può essere verbalizzato a parte, con eventualmente l'ausilio di mezzi di registrazione o altri sistemi, e può essere approvato nella seduta successiva.

Art. 17

Interrogazioni

Ogni consigliere può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.

Il Municipio é tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante, con copia a tutti i consiglieri comunali.

Art. 18

Iniziativa legislativa e referendum facoltativo dei comuni

L'esercizio del diritto di referendum dei Comuni in materia cantonale compete al Municipio.

Il Consiglio comunale può vincolare il Municipio a sottoscrivere l'iniziativa o il referendum. La proposta deve essere decisa in una sessione ordinaria o straordinaria convocata nelle forme di legge.

CAPITOLO III LE COMMISSIONI

Art. 19

Commissioni permanenti

Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:

- a) commissione della gestione
- b) commissione della legislazione
- c) commissione edilizia
- d) commissione agricoltura.

Art. 20

Composizione

Le commissioni permanenti sono composte da 5 membri e stanno in carica per l'intero quadriennio.

Art. 21

Nomina funzionamento, discrezione

Ogni commissione, nella sua prima seduta, nomina un Presidente un Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente stanno in carica di regola un anno.

Per argomento trattato, la commissione designa un relatore che cura la stesura del rapporto scritto.

Le commissioni sono convocate direttamente dal Presidente o tramite la cancelleria comunale se possibile con avviso scritto ai membri 7 giorni prima della seduta.

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta.

In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliere durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale.

I rapporti (di maggioranza o di minoranza) fungono anche da verbale delle riunioni.

I commissari devono osservare la necessaria discrezione sulle discussioni e sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.

Art. 22

Competenze

La commissione della gestione ha il compito di:

- a) rivedere il conto di gestione corrente confrontandolo con il preventivo;
- b) controllare le entrate e le uscite del conto di gestione corrente e del conto investimenti e la relativa documentazione;
- c) verificare il bilancio patrimoniale e l'esistenza del patrimonio;
- d) accertare l'esattezza dei conteggi;
- e) esaminare il bilancio preventivo e le eventuali domande di aggiornamento;
- f) esaminare le proposte municipali che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 13 LOC se l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- g) esaminare tutte le proposte che hanno incidenze finanziarie

La commissione della legislazione ha segnatamente il compito di preavvisare:

- a) le dimissioni di consiglieri sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) le proposte di adozione e di variazione dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti e/o statuti di consorzi o di altri enti di diritto pubblico o privato;
- d) in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
- e) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- f) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- g) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni.

La commissione edilizia ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico:

- a) opere pubbliche (progetti relativi a opere e servizi pubblici comunali e consortili);
- b) piano regolatore, regolamenti edilizi e altre normative edificatorie, quando l'esame non è demandato dal legislativo ad una commissione speciale.

La commissione agricoltura ha il compito di preavvisare dal profilo della salvaguardia degli interessi agricoli generali quegli oggetti sui quali l'organo legislativo comunale è chiamato ad esprimersi, che possono avere un'influenza diretta sulla gestione del territorio agricolo, sui criteri di detenzione degli animali, sulla promozione dello smercio dei prodotti locali, oppure sulla gestione del paesaggio.

CAPITOLO IV IL MUNICIPIO (art. 80 e segg. LOC)

Art. 23

Composizione

Il Municipio è composto di 5 membri.

Art. 24

Criteri di Comportamento

Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne sul comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti.

Art. 25

Commissioni delegazioni comunali

Il Municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalle legge con i relativi segretari:

- a) delegazione tributaria
- b) commissione scolastica.

Quando la legge non prevede altrimenti, le commissioni o le delegazioni imposte dalla legge sono composte da 5 membri. Di regola un municipale vi farà parte in qualità di Presidente.

Per lo studio di oggetti di particolare importanza, il Municipio può avvalersi di consulenti o creare altre commissioni decidendo liberamente sul numero dei membri.

Art. 26

Nomina dei delegati negli enti esterni

Durante la seduta costitutiva il Municipio designa:

- a) i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato
- b) il delegato comunale nella Commissione tutoria regionale ed il suo sostituto
- c) il delegato ed il sostituto per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso.

Art. 27

Periti

Il Municipio nomina un perito comunale ed un sostituto che eseguono stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge, su richiesta del Municipio, di autorità giudiziarie e di privati.

La retribuzione dei periti è a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

Art. 28

Deleghe amministrative

Il Municipio, tramite ordinanza, può delegare competenze decisionali all'amministrazione comunale per il disbrigo di affari correnti.

Contro la decisione delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni.

TITOLO IV GESTIONE FINANZIARIA

Art. 29

Incassi e pagamenti

Il comune tiene un conto corrente postale e conti correnti bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti. Le somme eccezionalmente incassate per contanti devono essere periodicamente riversate sul conto corrente.

Il Municipio può istituire rapporti di conto corrente tra il comune e altri enti.

Art. 30

Autorizzazione a riscuotere

Il segretario comunale o altri dipendenti designati dal Municipio sono autorizzati a riscuotere per conto del comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo del versamento come all'articolo precedente.

Art. 31

Diritto di firma Il Municipio designa i funzionari che hanno diritto di firma per operazioni su conti correnti e ne regola le modalità.

Art. 32

Spese correnti non preventivate Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale, sino all'importo annuo complessivo di fr. 30'000.--.

Art. 33

Lavori e forniture I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio al Comune sono soggetti alle norme previste della legge cantonale sulle commesse pubbliche.

Art. 34

Organo peritale di controllo stralciato 12-2010

TITOLO V ONORARI E INDENNITÀ

Art. 35

Emolumenti	Funzione	onorario annuo	indennità di seduta	Osservazioni
	<i>Municipio</i>			
	Sindaco	10'000.-	60.-	
	Vicesindaco	5'000.-	60.-	
	Municipali	4'000.-	60.-	
	Commissari	-----	60.-	
	<i>Commissione tutoria</i>			
	Delegato		60.-	Se non dipendente comunale
	<i>Legislativo</i>			
	Commissari	-----	60.-	
	<i>Altri</i>			
	Delegati esterni	-----	60.-	

Per missioni , trasferte ed altre prestazioni i membri del Municipio, delle commissioni, della commissione tutoria nonché i delegati comunali in enti esterni ricevono le seguenti indennità:

- a) per breve durata : Fr 30.-/ora
- b) per mezza giornata : Fr 120.-
- c) per giornata : Fr 240.-
- d) il rimborso delle altre spese autorizzate.

TITOLO VI BENI COMUNALI - TASSE

Art. 36

Uso speciale L'uso speciale di beni comunali è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.
L'uso speciale di poca intensità è sottoposto ad autorizzazione municipale per la durata massima di 1 anno.

Gli usi più intensi o durevoli sono soggetti a concessione nell'ambito della quale il Municipio stabilisce le condizioni, la durata, le condizioni di revoca e le responsabilità.

La durata massima della concessione è di 10 anni e può essere revocata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico o per gravi inadempienze da parte del concessionario.

Art. 37

Tasse

Nel determinare le singole tasse il Municipio tiene conto del valore dei beni occupati, della durata di utilizzo, del vantaggio economico per l'utente, delle tasse o degli affitti in uso nella regione e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata. Per l'uso speciale dei beni comunali sono dovute le seguenti tasse:

Uso duraturo:

- a) occupazione dell'area pubblica (posa strutture fisse, diritti di sporgenza, deposito materiali, esercizio di commerci) : da Fr. 2.-- a Fr. 20.-- al mq all'anno
- b) affitto locali o appartamenti : da Fr. 30.-- a Fr. 150.-- al mq all'anno
- c) sale multiuso-palestre e simili : da Fr. 10.-- a Fr. 100.-- al mq all'anno
locali industriali-magazzini
- d) terreni diversi : da Fr. 1.-- a Fr 5.-- al mq all'anno
- e) terreni da sfalcio : affitto agricolo.

Uso saltuario limitato nel tempo:

- a) occupazione dell'area pubblica (posa strutture fisse, ponteggi, deposito materiali, esercizio di commerci) da Fr 5.- a Fr 20.- al mq al mese
- b) affitto locali o appartamenti : da Fr 10.- a Fr 30.- al mq al mese
- c) sale multiuso, palestre e simili : da Fr 10.- a Fr 50.- all'ora
locali industriali, magazzini
- d) cucine con sale di refezione : da Fr 50.- a Fr 300.- per occupazione.

Gli altri casi non previsti dal presente articolo sono tassati di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

Art. 38

Esenzioni

Il Municipio può ridurre o esentare da tasse le utilizzazioni a fini ideali, le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini, nonché i casi di breve durata o dimensione ridotta.

TITOLO VII NORME DI POLIZIA

Art. 39

Sicurezza generale Fondi, opere, impianti fissi o mobili devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze igieniche, di sicurezza, di decoro e comunque da evitare disturbo eccessivo a terzi.

L'obbligo si estende a chiunque, in qualità di proprietario, utilizzatore o altro che è all'origine del disturbo o è in condizioni di evitarlo.

Il Municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso di inadempienza e nonostante un preavviso, alla loro esecuzione a spese degli obbligati.

Art. 40

a) Rumori molesti Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari al di fuori dai poligoni di tiro ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato e degli istituti di cura.

b) Quiete notturna Dopo le ore 22.00 e fino alle ore 07.00 sono di regola vietati all'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi da lavoro rumorosi.

Deroghe possono essere concesse dal Municipio per feste o sagre particolari.

Sono in ogni caso vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto.

Art. 41

Lavori festivi e notturni Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro esterno nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno dalle 22.00 alle 07.00, con macchine ed utensili rumorosi.

Solo i lavori di fienagione sono ammessi anche nei giorni festivi.

Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 42

Siepi, muri di cinta I proprietari di terreni fronteggianti strade e sentieri comunali sono tenuti alla manutenzione regolare dei muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure a provvedere alla regolare potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti, onde garantire la sicurezza dei passanti.

E' in generale vietato l'uso del filo spinato e di altri elementi che possono rivelarsi pericolosi.

Il Municipio può ordinare le necessarie misure per eliminare gli inconvenienti, provvedendo in caso di inadempienza alla loro esecuzione a spese del proprietario.

Art. 43

Canali e rogge La manutenzione dei canali artificiali che attraversano le proprietà private sul fondovalle ed in generale nelle zone edificabili è assunta dal Comune.
La manutenzione ordinaria delle rogge che attraversano fondi privati incombe ai proprietari dei terreni attraversati.

Art. 44

**Aratura e semina
dei campi: distanza
dalle strade**

L'aratura dei campi potrà avvenire rispettando una distanza di ml. 1.50 dal ciglio stradale. Tale distanza dovrà essere osservata anche per la semina di mais o piante simili.

Eventuali danni causati ai beni comunali dalla mancata osservanza di questa disposizione saranno a carico del beneficiario del fondo.

Art. 45

Animali

Sull'area pubblica gli animali non devono creare pericolo o recare molestie a terzi. In particolare i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

La tenuta di qualsiasi animale domestico o selvatico deve avvenire in modo conforme alle disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 46

**Gestione dei fondi
agricoli**

Su tutto il territorio comunale e durante l'intero arco dell'anno il pascolo del bestiame su qualsiasi fondo deve avvenire sotto custodia e previo accordo fra i proprietari dei terreni.

La proprietà patriziale è disciplinata dai regolamenti dei singoli patriziati.

Art. 47

**Protezione dei
raccolti**

In relazione alle tradizioni locali e alle competenze delegate al Comune attraverso leggi superiori, è vietato l'accesso ai fondi destinati all'attività agricola (campi, prati e pascoli) o recare danni alle culture.

Eventuali infrazioni saranno punite giusta i disposti dell'art. 53.

Art. 48

**Vuotatura cisterne
e letamai**

La vuotatura delle cisterne di colaticcio e dei letamai potrà avvenire solo nei giorni feriali. Lo spandimento del colaticcio è autorizzato nel rispetto delle raccomandazioni cantonali e federali comunque solo fintanto che la temperatura atmosferica e del terreno sono tali da non provocare evaporazioni ed esalazioni nauseabonde.

Il trasporto dei concimi liquidi dovrà essere effettuato con recipienti ermeticamente

chiusi che impediscano perdite ed esalazioni.

L'eventuale lordura del campo stradale e di altre aree pubbliche, anche in relazione al transito di qualsiasi specie animale, dovrà essere immediatamente seguita da un'accurata pulizia da parte dei diretti responsabili.

Art. 49

**Pozzi perdenti e
fosse settiche**

Per la vuotatura dei pozzi perdenti e delle fosse settiche o fosse stagne fanno stato le disposizioni cantonali in materia e quelle stabilite dal Regolamento delle canalizzazioni.

Art. 50

**Letamai e
balle di fieno**

I depositi di letame entro l'abitato o nelle sue immediate vicinanze vanno tenuti in fosse convenientemente murate. Durante i mesi di luglio e agosto tutto il letame deve essere allontanato o convenientemente coperto.

Il deposito intermedio di letame non potrà avvenire che ad una distanza di ml 100 dall'abitato e dalle zone edificabili a destinazione residenziale e di almeno ml 3.00 dalle strade comunali.

Le balle di fieno che dovessero emanare esalazioni moleste dovranno essere

convenientemente allontanate dalle abitazioni in modo da evitare ogni disturbo.

Art. 51

Acque piovane

Le acque piovane e tutti gli scoli di acque chiare provenienti da fabbricati di qualsiasi tipo devono essere per quanto possibile immessi nelle fognature private. Eccezionalmente possono essere immesse nelle caditoie pubbliche.

Art. 52

Manomissioni e danneggiamenti

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

- a) le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, ai fabbricati, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali, agli impianti ed alla proprietà pubblica in genere;
- b) la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi;
- c) l'esecuzione di scavi o altre alterazioni a strade, piazze e sentieri pubblici non esplicitamente autorizzate dal Municipio.

Art. 53

Contravvenzioni e multe

Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli é affidata. L'ammontare della multa, se non stabilito da leggi speciali, va da un minimo di Fr 50.- ad un massimo di Fr 10'000.-, avuto riguardo della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

TITOLO VIII DIPENDENTI COMUNALI

Art. 54

Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di Blenio

I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate, le funzioni, i requisiti per la nomina / incarico, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la presentazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di Blenio.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 55

Diritto suppletorio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della LOC e le relative norme di applicazione.

Art. 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 dicembre 2006.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:
Giovanni Canepa

Il Segretario:
Davide Vassalli

Gli scrutatori:
Arturo Pagani

Roberta Bianchi

Regolamento intero:

- Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 22 dicembre 2006;
- Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione 5 RE 9647 del 30 marzo 2007.

Art. 2:

- Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 19 novembre 2009;
- Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione 5 RE 10917 del 12 febbraio 2010.

Modifiche Art. 12, 32, 34 e 37:

- Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 dicembre 2010;
- Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione 5 RE 11321 del 21 febbraio 2011.